



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - POZZOLO ALBERTO FRANCO

Seduta del 16/06/2021

FATTO

Il ricorso riguarda la nota questione del riconoscimento del controvalore dei buoni fruttiferi postali (BFP).

La parte ricorrente, titolare di n. 3 Buoni fruttiferi postali (BFP) della serie Q/P, emessi tra il 5 agosto e il 24 settembre 1986, lamenta di aver ottenuto dall'intermediario resistente un rimborso per un importo inferiore a quanto spettante a termini dei rendimenti riportati sul retro del titolo. Chiede pertanto il riconoscimento dei rendimenti stabiliti dalla tabella posta sul retro dei BFP per il periodo successivo al 20° anno.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, rammenta che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative. Pertanto, afferma che il ricorso è inammissibile sia per incompetenza temporale, in quanto la controversia verte su un comportamento dell'intermediario posto in essere nel 1986, sia per incompetenza per materia, in quanto i BFP costituiscono una forma di raccolta del risparmio, che dà luogo a un servizio di investimento non sottoposto alle disposizioni del Titolo VI, capo I, del TUB. Nel merito, ricorda: (a) che le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q"; (b) che l'intermediario resistente ha applicato pedissequamente le prescrizioni del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (i)



apponendo i timbri previsti dal predetto decreto e (ii) riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto; (c) che la parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie "Q"; (d) che era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi Postali sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità; pertanto, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni; (e) che, alla scadenza, l'intermediario resistente ha correttamente offerto alla titolare del buono esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986. In particolare, riconosce l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno. L'intermediario resistente chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio respinge preliminarmente le eccezioni di incompetenza dell'ABF avanzate dall'intermediario resistente. Con riferimento all'incompetenza temporale, il Collegio richiama la propria decisione n. 11045/2020, dove si afferma che *"in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1°1.2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre [infatti] avere riguardo alla domanda del ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni riguardanti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo la suddetta data, sussistendo allora la competenza dell'ABF (ex multis Collegio di Milano, decisione n. 4378/2017; v. anche Collegio di Coordinamento, decisione n. 72/2014). Nel caso di specie, la ricorrente chiede il risarcimento di un danno verificatosi in epoca successiva al 1°1.2009, e più precisamente il 12.8.2019, quando ella si è vista rifiutare dall'intermediario il rimborso dei BPF di cui si tratta a causa della prescrizione che era maturata nel frattempo: è quindi da quel giorno che, ai sensi dell'art. 2947 c.c., decorre il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno esercitata nel presente giudizio. La competenza di codesto Arbitro non può pertanto essere negata".* In merito alla competenza per materia, il Collegio richiama la propria decisione 3226/14, dove si afferma che *"sia la delibera CICR 28 luglio 2008, n. 275, sia le disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia in data 18 giugno 2009 ricomprendono tra gli intermediari «Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta», nel cui ambito – in base alle disposizioni del D.P.R. 14 marzo 2001, n.144 ("Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta") – rientra anche la raccolta del risparmio postale mediante il collocamento di buoni postali fruttiferi".*

Nel merito, il Collegio osserva che sul fronte dei BFP della serie Q/P, come quelli oggetto del ricorso, risulta correttamente apposto il timbro con la dicitura "serie Q/P", e sul retro del buono risulta stampigliata (sopra la precedente griglia di rendimento relativa ai buoni della serie P) la tabella di rimborso corrispondente ai tassi applicati dall'intermediario resistente, previsti per i BFP appartenenti alla serie Q, relativa però al solo rendimento fino al 20° anno. Peraltro, data l'incompletezza del timbro apposto sul retro del titolo, non è chiara la modalità con la quale deve essere calcolato il rendimento dei buoni per gli anni dal 21° al 30°. Per i BPF emessi successivamente al DM 13/6/1986, si deve pertanto ritenere legittimo l'affidamento riposto dal cliente circa l'applicabilità dei criteri di rimborso previsti sul titolo, per la parte in cui non siano diversamente disciplinati dalla stampigliatura apposta in sede di emissione, come motivato ad esempio nelle decisioni n. 2976/16 del Collegio di Milano e n. 15200/18 del Collegio di Roma e confermato dal Collegio di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Coordinamento nella decisione n. 6142/20. In particolare, il Collegio rimarca come il Collegio di Coordinamento abbia evidenziato la continuità fra la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 3963/2019 rispetto alla precedente decisione sempre delle Sezioni Unite n. 13979/2007, pronunciando il seguente principio di diritto: *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”*. Il Collegio accoglie pertanto la domanda della parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall’emissione, dedotto quanto già rimborsato. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA